

Addendum n. 1

alla Convenzione tra Comune di Udine e gli Enti del Terzo Settore individuati con determinazione dirigenziale n. 781/2024, avente ad oggetto l'attuazione delle attività connesse alla Misura PNRR 1.7.2 – “Rete dei servizi di facilitazione digitale” - CUP: C29I23000860006 –.

Il presente Addendum costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione per la realizzazione della misura 1.7.2 “RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE” - CUP C29I23000860006” approvata con determinazione dirigenziale n. 1481 del 02/10/2024.

Per quanto non espressamente previsto dal presente *Addendum*, rimangono ferme ed invariate tutte le pattuizioni contenute nella Convenzione.

Le parti convengono di inserire le seguenti integrazioni e/o modifiche relative agli articoli che seguono:

Art. 8 – Contributo pubblico

Tutte le spese effettuate dovranno essere sostenute e quietanzate entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo; è necessario che le stesse siano distinte in base alle linee di finanziamento a cui si riferiscono, rispettando i seguenti massimali: *comunicazione* massimo € 3.736,39, *formazione* massimo € 36.896,86.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di conclusione del progetto.

Art. 8 bis. Specifiche sulla liquidazione del contributo

1. Qualora, alla data del 30/06/2025, il target intermedio di persone uniche formate (T1) e registrate sul sistema Facilita non risulti integralmente raggiunto, su richiesta dell'ETS, l'AP potrà riconoscere all'ETS una quota della seconda tranche prevista (pari al 40% del contributo complessivo) che sia proporzionale al numero di persone uniche effettivamente conseguito.

2. Qualora il target intermedio di persone uniche formate e registrate sul sistema Facilita risulti integralmente raggiunto in data successiva al 30/06/2025, e comunque entro il termine del progetto, su richiesta dell'ETS, l'AP potrà riconoscere all'ETS:

- a) la quota intera della seconda tranche, pari al 40% del contributo complessivo, se non è stata già richiesta una quota proporzionale.

- b) la quota proporzionale residua per il raggiungimento della seconda tranche (pari al 40% del contributo complessivo), nel caso sia stata richiesta la quota proporzionale della seconda tranche

3. Ai fini della liquidazione del saldo finale del progetto, previsto dall'art. 8, lettera c), il target finale da conseguire entro il periodo di vigenza della Convenzione è fissato in n. 1.116 (millecentosedici) persone uniche formate (T1) e registrate sul sistema Facilita.

4. In caso di raggiungimento del target finale in anticipo rispetto al temine di realizzazione del progetto, potrà essere richiesta la liquidazione della tranche c) pari al 30% del contributo complessivo.

Art. 9 – Riduzione e revoca del contributo

~~L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione Europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto della presente Convenzione, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, fino alla completa revoca del contributo, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione nella Legge n. 108/2021 e ss.mm..~~

~~L'ETS, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni~~

~~di cui alla presente Convenzione, potrà essere destinataria di un provvedimento di revoca, parziale o totale, del contributo, tenendosi altresì conto della specificità del rapporto collaborativi discendente dalla sottoscrizione della presente Convenzione.~~

Costituisce motivo di revoca del finanziamento, in tutto o in parte, entro la data finale del progetto, il mancato raggiungimento nei tempi assegnati degli obiettivi previsti dell'investimento ammesso a finanziamento come indicati all'art. 8 in termini di cittadini formati e servizi erogati, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77/2021.

L'AP adotta il provvedimento di revoca nel rispetto dei principi in materia di giusto procedimento.

Art. 9 bis

a) Calcolo del contributo

In ogni fase di rendicontazione, sulla base dell'esito del controllo della documentazione prodotta, si procederà alla determinazione dell'importo da erogare a valere sulla somma delle spese rendicontate e ritenute ammissibili.

In ogni caso, l'importo di contributo da erogare non può mai essere superiore al contributo concesso, pertanto, le eventuali eccedenze di spesa ammissibile rendicontata a SALDO, rispetto a quanto approvato in sede di valutazione iniziale o di comunicazione di modifiche del piano di attività, non incideranno sulla determinazione finale del contributo.

In sede di liquidazione del SALDO, se la spesa complessivamente rendicontata e ammessa risulterà inferiore al piano dei costi approvato in concessione, si provvederà alla rideterminazione proporzionale dell'importo del contributo spettante come indicato nella successiva lettera b).

b) Eventuale rideterminazione del contributo

Qualora allo scadere del periodo definito per la realizzazione del progetto, l'iniziativa sia stata realizzata solo parzialmente, cioè non siano state raggiunte da parte dell'ETS i *milestone* di progetto, in termini di cittadini unici raggiunti dal servizio, il contributo sarà ricalcolato percentualmente sulla base di quanto realizzato.

Nel caso in cui il *milestone* finale non venga raggiunto e le spese sostenute siano inferiori agli importi già liquidati, si procederà ad un conguaglio alla data di fine progetto, prevedendo la restituzione da parte degli ETS degli importi non spesi.

Per l'Amministrazione procedente (AP)

Per Media Educazione Comunità APS (MEC)